

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Autorità Giudiziaria: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza.

Numero di Registro Generale: Ricorso n. 02254/2026 REG. RIC.

Ordinanza di autorizzazione: n. 01935/2026 REG. PROV. CAU. del 27/03/2026

Parte Ricorrente: Pietro Barisione

Amministrazioni Intimate: Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), Università degli Studi Milano, Università degli Studi Padova, Università degli Studi Torino, Università degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, Università degli Studi Perugia, Università degli Studi Parma, Università degli Studi Pisa, Università degli Studi Camerino, Università degli Studi Napoli Federico II, Università degli Studi Sassari, Università degli Studi Teramo, CINECA.

OGGETTO DEL RICORSO:

Il ricorso è volto all'annullamento, previa adozione di misura cautelare, dei provvedimenti (tra cui il D.M. n. 418/2025, il D.M. n. 1115/2025 e le relative graduatorie) riguardanti le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria per l'anno accademico 2025-2026.

MOTIVI DI DIRITTO:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 26/2025 E DEI PRINCIPI MERITOCRATICI CUI DEVE TENDERE LA PUBBLICA SELEZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI E SOVRANAZIONALI.

Il motivo di ricorso denuncia l'irragionevolezza del sistema introdotto dal D.Lgs. n. 26/2025, che penalizza paradossalmente i candidati più meritevoli. Il ricorrente contesta il meccanismo per cui il recupero del voto del primo appello è permesso solo in caso di insufficienza nel secondo, escludendo chi, come lui, ha ottenuto due

sufficienze ma ha rifiutato il secondo voto inferiore sperando di mantenere il primo. Tale distorsione trasforma la selezione in un gioco d'azzardo procedurale, violando il principio di merito e il diritto allo studio.

L'Amministrazione viene inoltre censurata per aver applicato un automatismo informatico cieco, ignorando le segnalazioni del candidato e violando l'obbligo di controllo umano sulle decisioni automatizzate sancito dal Regolamento UE 2024/1689. Il ricorrente sottolinea come l'errore sia stato determinante: con la corretta attribuzione di una delle due sufficienze ottenute in biologia, egli avrebbe beneficiato di un bonus tale da garantirgli l'ammissione in tutte le sedi scelte, confermando che la sua esclusione non deriva da carenze di preparazione, ma da un formalismo illogico e contraddittorio.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. ASSENZA DI ISTRUTTORIA E INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.

Il secondo motivo di ricorso contesta la gestione dei posti rimasti vacanti, censurando la decisione del Ministero di non procedere allo scorrimento della graduatoria per coprire le posizioni rimaste scoperte al termine delle immatricolazioni. La parte ricorrente evidenzia come i decreti ministeriali prevedano l'utilizzo dei posti residui solo per cambi sede o iscrizioni ad anni successivi, una scelta giudicata irragionevole poiché il cambio sede si limita a spostare la vacanza da un ateneo all'altro senza colmare il gap formativo nazionale. Viene sottolineato che, dati alla mano, risultano già numerosi posti non assegnati in diverse sedi opzionate dal ricorrente, come Bologna, Perugia e Teramo, e che tale fenomeno è aggravato dalla cronica carenza di attrattività del corso in Veterinaria.

L'illegittimità dell'azione amministrativa risiede nel contrasto con il diritto allo studio e con i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità. Secondo il ricorso, la programmazione a numero chiuso è giustificata solo dalla necessità di bilanciare le risorse didattiche con il numero di studenti; pertanto, lasciare le aule vuote nonostante la presenza di candidati idonei rappresenta uno spreco di risorse pubbliche e una compressione ingiustificata delle aspirazioni dei candidati. Richiamando una solida giurisprudenza, si ribadisce che l'Amministrazione ha l'obbligo di saturare tutti i posti disponibili, poiché l'interesse pubblico generale risiede nel formare il maggior numero possibile di professionisti in base alle capacità ricettive dichiarate dalle università. Infine, il ricorrente rivendica il diritto all'assegnazione diretta di uno di questi posti vacanti. Si argomenta che, proprio perché il ricorrente ha agito in giudizio contestando l'illegittimità della procedura e della programmazione, l'Amministrazione dovrebbe prioritariamente consentire la sua immatricolazione per sanare il pregiudizio subito. In definitiva, si denuncia un sistema contraddittorio che preferisce mantenere posti inutilizzati piuttosto che garantire l'accesso ai soggetti meritevoli, tradendo la funzione stessa della selezione pubblica e della programmazione universitaria.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L.N. 241/90 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA. SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Il terzo motivo di ricorso contesta la sottostima dei posti banditi per Veterinaria, giudicando l'istruttoria ministeriale carente e illogica. La parte ricorrente evidenzia che il numero di posti nelle università statali (1.315) è sensibilmente inferiore al fabbisogno stimato dalla Conferenza Stato-Regioni (1.480) e che il Ministero avrebbe dovuto sollecitare gli Atenei ad ampliare l'offerta anziché accettare passivamente limitazioni basate su parametri restrittivi.

Viene contestata, inoltre, la logica stessa della programmazione: secondo il ricorso e i precedenti dell'Antitrust (AGCM), il numero chiuso dovrebbe basarsi sulla reale capacità formativa delle strutture e non su presunte saturazioni del mercato del lavoro,

specialmente in una professione libera come quella veterinaria. Si suggerisce che una migliore organizzazione, ad esempio tramite turnazioni nelle esercitazioni pratiche, permetterebbe di accogliere molti più studenti. In definitiva, si denuncia una compressione ingiustificata del diritto allo studio dovuta a una valutazione del fabbisogno errata e a una mancata ottimizzazione delle risorse universitarie.

IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO, DEI DD.PP.RR. 686/1957 E 487/1994. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI NEI PUBBLICI CONCORSI. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell'anonimato a causa di un'inattesa modifica delle procedure di consegna. A differenza del passato, i candidati hanno apposto il codice adesivo su un'anagrafica già precompilata, consegnandola a mano alla Commissione; ciò ha permesso ai commissari di associare immediatamente l'identità del partecipante al suo codice "segreto". Il ritiro dei compiti tra i banchi, senza buste né urne, ha poi creato un pericolo oggettivo di riconoscimento, aggravato dal fatto che una parte della prova (le risposte a completamento) richiedeva una correzione manuale e non automatizzata. Secondo il ricorrente, la semplice conoscibilità del codice prima della valutazione rende l'intera procedura illegittima, poiché ne compromette l'imparzialità e la trasparenza costituzionale.

V. VIOLAZIONE DELLA L. N. 264/99 E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE E DELLE INDICAZIONI DI CUI ALLA LEGGE DELEGA N. 26/25.

VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. CON RIGUARDO AL DIVIETO DI MUTARE LE REGOLE DELLA LEX SPECIALIS DOPO LA CELEBRAZIONE DEL CONCORSO.

Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione del principio della riserva di legge e l'illegittimità delle modifiche apportate alla disciplina del concorso dopo il suo inizio. Secondo la parte ricorrente, la Legge delega n. 26/2025 stabiliva che ogni correttivo al sistema di accesso potesse essere introdotto solo tramite decreti legislativi e non con semplici atti amministrativi. Il Ministero, modificando le regole con il decreto del dicembre 2025, avrebbe dunque scavalcato il Parlamento, violando i limiti del proprio potere discrezionale. In particolare, viene contestato il "mutamento copernicano" delle regole di ammissione avvenuto a procedura già avviata. Mentre la legge imponeva standard di verifica uniformi a livello nazionale per garantire la parità di trattamento, il Ministero ha introdotto la possibilità di recuperare le insufficienze attraverso prove gestite autonomamente dai singoli Atenei (test locali, esami orali, ecc.). Questo ha frammentato il sistema nazionale di selezione, eliminando l'uniformità delle prove che era stata garantita ai candidati al momento della pubblicazione del bando.

Il ricorso sottolinea inoltre l'impossibilità giuridica di mutare la *lex specialis* (il bando) dopo lo svolgimento delle prove. Cambiare i criteri di ammissione quando i nomi e i risultati dei partecipanti sono già noti all'Amministrazione viola i principi di trasparenza, affidamento e par condicio. Il ricorrente evidenzia come, se le nuove regole fossero state note fin dall'inizio, avrebbe potuto adottare una strategia di studio diversa; pertanto, la modifica postuma ha alterato l'esito della selezione in modo arbitrario.

In definitiva, si censura un eccesso di potere che ha trasformato il Ministero da mero esecutore della legge a legislatore autonomo. Tale condotta non solo ha ignorato i tempi e le modalità della programmazione degli accessi, ma ha prodotto un'evidente disparità di trattamento, favorendo criteri di valutazione eterogenei e locali a scapito di una graduatoria nazionale basata su criteri certi e predeterminati.

VI. VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DELLE PRELEGGI. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PRIMO COMMA, E 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI, DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA DI IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO.

Si lamenta la violazione dell'articolo 11 delle preleggi e dei principi costituzionali di irretroattività e legittimo affidamento. La parte ricorrente contesta al Ministero di aver introdotto, con il decreto di dicembre, una disciplina innovativa che ha stravolto retroattivamente le regole di una selezione già conclusa, trasformando un accesso basato su standard uniformi nazionali in un sistema condizionato da successivi esami locali. Tale mutamento non solo eccede i limiti della legge delega, ma lede l'affidamento dei candidati che avevano impostato la propria preparazione sulle regole originarie, precludendo loro la possibilità di modulare diversamente lo studio o di beneficiare della medesima parità di trattamento garantita dalla prova unica.

L'intervento ministeriale viene inoltre censurato per aver compresso l'autonomia universitaria, imponendo agli Atenei un modello selettivo diverso da quello recepito nei bandi locali già perfezionati. Il ricorso evidenzia come l'irragionevolezza della scelta sia palese nel momento in cui si consente che la graduatoria nazionale venga influenzata da esami svolti presso singole università con parametri di valutazione inevitabilmente eterogenei, tradendo l'obiettivo legislativo di una selezione oggettiva e univoca. Secondo la giurisprudenza citata, una modifica così radicale degli elementi essenziali del bando avrebbe richiesto quantomeno la riapertura dei termini di iscrizione per garantire la par condicio; al contrario, agendo a prove espletate, l'Amministrazione ha regolato in modo irrazionale situazioni già consolidate, rendendo l'intera procedura illegittima per violazione dei principi di ragionevolezza, legalità e buon andamento.

VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LVO N. 26/25 E DEI PRINCIPI MERITOCRATICI CUI DEVE TENDERE LA PUBBLICA

SELEZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. ASSENZA DI ISTRUTTORIA E INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.

Il punto centrale della critica presente in questo motivo riguarda il cosiddetto "bonus fasce". Secondo il ricorrente, l'attribuzione di centinaia di punti extra per il semplice conseguimento di una sufficienza ha azzerato il valore dei punteggi reali. Questo ha generato situazioni paradossali in cui candidati con voti effettivi minimi superano in graduatoria soggetti con punteggi complessivi più alti ma privi della specifica premialità. Tale meccanismo viene definito una scelta arbitraria che viola la par condicio, poiché introduce criteri premiali mai previsti dalla legge delega, la quale subordinava l'ammissione al conseguimento di tutti i CFU. Il ricorso sottolinea che l'intervento ministeriale ha di fatto creato un concorso strutturalmente diverso da quello originario. Per questo motivo, si richiede che i bonus vengano espunti dal calcolo, tornando a una valutazione fondata sui punteggi "secchi". Attraverso la prova di resistenza, il ricorrente dimostra che, se la graduatoria fosse basata sulla somma dei voti reali senza distorsioni premiali, egli risulterebbe più meritevole di molti candidati ammessi.

In conclusione, viene chiesta un'istruttoria mirata affinché il Ministero riformuli virtualmente la graduatoria senza l'applicazione dei bonus. L'obiettivo è ottenere l'ammissione in soprannumero del ricorrente, dimostrando che la sua esclusione non dipende da una carenza di merito, ma dall'applicazione di regole valutative modificate illegittimamente e prive di fondamento giustificativo.

CONTROINTERESSATI:

I controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale per l'accesso ai predetti corsi di laurea per l'A.A. 2025/2026. L'elenco nominativo è allegato alla presente pubblicazione.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

In esecuzione dell'ordinanza n. 01935/2026, vengono pubblicati integralmente: il testo del ricorso, l'ordinanza di autorizzazione e l'elenco dei controinteressati.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sez. III, n. 01935/2026 REG. PROV. CAU. emessa nel procedimento n. 02254/2026 REG. RIC. L'andamento del procedimento può essere seguito tramite il portale della giustizia amministrativa <https://www.giustizia-amministrativa.it/>